

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Bologna, li 05/06/2015

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 15/B

Oggetto: Conferma obbligatoria al 30.06.2015 per non perdere l'iscrizione all'elenco dei soggetti ammessi al 5 per mille

Dopo aver completato la procedura di inserimento negli elenchi definitivi (è possibile consultare l'avvenuta iscrizione nella specifica sezione del sito www.agenziaentrate.it), i soggetti che intendono richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta 2015, devono rispettare un ultimo e decisivo adempimento.

In particolare devono inviare:

Alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all'ufficio del Coni competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell'ente richiedente, una dichiarazione sostitutiva con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure Odv - va allegato un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente ed entrambi i documenti (dichiarazione sostitutiva + fotocopia del documento d'identità) dovranno essere inviati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

- alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio nel caso di Onlus o Odv;
- al competente Ufficio territoriale del Coni per le associazioni sportive dilettantistiche.

Sia il modelli (che di seguito si propongono) che l'elenco degli indirizzi delle diverse Dre sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it).

Si segnala che l'importanza di tale adempimento è stata ribadita anche dal Consiglio di Stato che ha chiarito che la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è condizione necessaria per poter partecipare al riparto della quota del 5 per mille.

Tale dichiarazione, con la quale l'Ente conferma la sussistenza dei requisiti per accedere al beneficio fiscale, deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento (raccomandata con ricevuta di ritorno), a pena di decadenza

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
